

A.S. 3110

Emendamento

Art. 9

*Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:*

«Art. 9-bis

*(Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi)*

1. Possono costituire libere associazioni a carattere professionale di natura privatistica e senza fini di lucro, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, i professionisti che svolgono attività economica omogenea, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, e sulla base dei principi deontologici e delle tecniche proprie dell'attività stessa, che non sono ricomprese nelle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del Codice civile, con esclusione delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinate da specifiche normative.

2. L'esercizio della professione è libero e è fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica. La professione è esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente. Nell'ipotesi di lavoro dipendente i contratti di lavoro collettivi ed individuali contengono apposite garanzie per assicurare l'autonomia e l'indipendenza di giudizio del professionista, nonché l'assenza di conflitti di interessi anche in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale.

3. Le associazioni professionali sono elencate in un apposito registro istituito e reso pubblico dal Ministero dello sviluppo economico.

4. Le associazioni possono costituire forme aggregative, nella forma di organismi privati composti da associazioni professionali, rispetto alle quali sono soggetti autonomi. Le forme aggregative rappresentano le associazioni aderenti e agiscono in piena indipendenza ed imparzialità. Le forme aggregative hanno funzioni di promozione e qualificazione delle attività professionali che rappresentano, nonché di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad esse connesse e di rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali. Su mandato delle singole associazioni, esse possono controllare l'operato delle medesime associazioni, ai fini della verifica del rispetto e della congruità degli standard professionali e qualitativi dell'esercizio dell'attività e dei codici di condotta definiti dalle stesse associazioni.

5. Le associazioni professionali e le forme aggregative delle associazioni pubblicano sul proprio sito web gli elementi informativi che presentano utilità per il consumatore, assicurando la conoscibilità, la trasparenza, la correttezza e la veridicità dei seguenti elementi:

a) avvenuta costituzione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata registrata presso l'Agenzia delle entrate o altra idonea documentazione;

b) adozione di uno statuto che assicuri:

1) la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce;

2) le garanzie di democraticità per il funzionamento degli organismi deliberativi, per il conferimento delle cariche sociali, per la previsione di situazioni di conflitto di interessi o di incompatibilità;

3) la necessaria trasparenza degli assetti organizzativi;

4) una struttura adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione;

5) la partecipazione all'associazione soltanto da parte di soggetti che hanno conseguito titoli professionali nello svolgimento della rispettiva attività o hanno conseguito una scolarizzazione adeguata rispetto alle attività professionali oggetto dell'associazione; la partecipazione all'associazione non comporta alcun diritto di esclusiva;

- 6) l'assenza di scopo di lucro;
- 7) l'obbligo degli appartenenti di procedere all'aggiornamento professionale costante e la predisposizione di strumenti idonei ad accertare l'effettivo assolvimento di tale obbligo;
- c) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente;
- d) adozione di un codice deontologico che preveda sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere e la costituzione di un organo preposto all'adozione dei provvedimenti disciplinari dotato della necessaria autonomia, nonché la garanzia del diritto di difesa nel procedimento disciplinare;
- e) presenza dell'associazione in almeno tre regioni, salvo il caso di professioni con radicamento esclusivamente locale;
- f) assenza di pronunce nei confronti dei legali rappresentanti dell'associazione e di condanne passate in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima;
- g) presenza di una struttura tecnico-scientifica idonea alla formazione permanente degli associati, in forma diretta o indiretta;

6. Il responsabile legale dell'associazione professionale o della forma aggregativa garantisce la correttezza delle informazioni fornite sul sito. La pubblicazione di informazioni non veritiere sul sito dell'associazione o il rilascio dell'attestazione di cui al comma 7, contenente informazioni non veritiere, sono sanzionabili ai sensi dell'articolo 27 del Codice del Consumo, anche su segnalazione del Ministero dello sviluppo economico che svolge compiti di vigilanza sul mercato relativamente alla corretta attuazione delle previsioni del presente articolo.

7. Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previa le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un'attestazione relativa:

- a) alla regolare iscrizione del professionista all'associazione;
- b) ai requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa;
- c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione;
- d) all'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione rilasciata da un organismo accreditato relativa alla conformità alla norma tecnica UNI.

8. L'attestazione di cui al comma 7 non rappresenta requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale e ha validità pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto all'associazione professionale che la rilascia, nel rispetto della periodicità di rinnovo e verifica dell'iscrizione prevista dall'associazione stessa. La scadenza dell'attestazione è specificata nell'attestazione stessa. I processi di rilascio degli attestati di competenza da parte delle associazioni sono sottoposti alla verifica di un Comitato d'Indirizzo e Sorveglianza, formato dai soggetti più rappresentativi sul piano nazionale delle associazioni dei lavoratori, degli imprenditori, dei consumatori e delle associazioni professionali, attraverso un accordo che identifichi un apposito sistema di qualificazione e autodisciplina degli attestati stessi.

9. Il Ministero dello sviluppo economico vigila sull'operato delle associazioni professionali di cui al presente articolo al fine di verificare il rispetto ed il mantenimento dei requisiti previsti dalle disposizioni di cui ai commi precedenti e ne dispone la cancellazione dal Registro qualora siano ravvisate gravi irregolarità nell'operato, nel rendiconto annuale, nonché una prolungata inattività, o la perdita dei requisiti.

10. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti i Ministri interessati, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.